

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1332-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI AD INTERIM
(GUARINO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

Presentato il 18 luglio 1992

Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340,
concernente soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento
industria manifatturiera - EFIM

(Relatore: **Bruno TABACCI**)

NOTA: Testo approvato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) il 5 agosto 1992.
In data 5 agosto 1992 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, concernente soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, concernente soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 LUGLIO 1992, N. 340*All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « delle singole società » sono aggiunte le seguenti: « , tutti alla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui al comma 2.

2-ter. Fino a quando il programma predisposto dal commissario liquidatore non sia approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è fatto divieto agli amministratori delle società controllate dall'ente soppresso di porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria, fatti salvi quelli consentiti dal commissario liquidatore, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. ».

al comma 3, le parole: « con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro. » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. ».

All'articolo 3:

al comma 1 il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Il Commissario, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle partecipazioni statali ha facoltà, procedendo anche all'asta, o con confronti o a trattativa privata, di alienare, dismettere, trasferire a soggetti privati o pubblici, aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi dell'ente soppresso, o delle società

controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, anche prima dell'approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 2 ».

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, il commissario liquidatore può porre in essere o autorizzare le alienazioni, le dismissioni e i trasferimenti di cui al comma 1 con soggetti direttamente o indirettamente controllati dal Ministro del tesoro. In tal caso i relativi contratti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle partecipazioni statali e hanno efficacia dalla data di approvazione. »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Decorso tale periodo le società di cui all'articolo 2, comma 1, sono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il provvedimento che dichiara la liquidazione è adottato su proposta del commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. »;

al comma 3 le parole: « relazioni semestrali » *sono sostituite dalle seguenti:* « relazioni trimestrali »; *e dopo le parole:* « dell'artigianato » *sono aggiunte le seguenti:* « , delle partecipazioni statali »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1. Nel programma saranno indicate modalità per il pensionamento anticipato del personale suddetto. ».

All'articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il commissario può provvedere al pagamento di acconti in conformità ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ».

All'articolo 5, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni del comma 1 non sono altresì applicabili:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ai debiti, anche antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle società controllate indicate specificatamente nel programma approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma, per i quali si applica la sospensione di cui al comma 1.

2-ter. Il commissario può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 2-bis, lettera b), purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e della società controllante, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

2-quater. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati sanzioni o penali disposte da leggi, atti amministrativi o contratti in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 5-bis.

1. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuate con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle società mutuali nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente aumento del capitale sociale.

ART. 5-ter.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. ».

All'articolo 6, al comma 1, le parole: « presenta annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « presenta ogni tre mesi ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) che sia assicurato lo sbocco produttivo delle aziende sane del gruppo EFIM, anche mediante il loro collocamento sul mercato, o l'inserimento nell'ENI s.p.a. o nell'IRI s.p.a.;

b) che siano previste idonee garanzie per i dipendenti dell'EFIM, i quali hanno maturato, nel corso del rapporto di lavoro, una specifica esperienza e professionalità che potrebbero essere, in futuro, positivamente utilizzate;

c) che sia garantito il pagamento dei debiti contratti dalle aziende sane del gruppo EFIM, ai fini di evitare che il blocco dei pagamenti conduca al blocco delle forniture e quindi delle attività.

Decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1992.

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente con istituti di credito italiani ed esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le modalità in esso stabilite, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti.

2. Con decreto del Ministro dell'industrie e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, a cui sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

ARTICOLO 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'Ente soppresso, nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, consegnano al commissario liquidatore lo stato

patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società da essi sottoscritti.

2. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle società, ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

b) alla liquidazione delle società, aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonché beni mobili e immobili, cespiti attivi o passivi;

c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso e delle società non trasferite.

3. Alla valutazione delle società, aziende o beni da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali società formulano altresì al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

ARTICOLO 3.

1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, per specifiche ragioni di opportunità o urgenza e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, ha facoltà di alienare aziende, rami di aziende, beni mobili e immobili, cespiti attivi e passivi anche prima della approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il commissario liquidatore provvede alla attuazione del programma entro due anni dalla data della approvazione ministeriale.

3. Il commissario informa, con relazioni semestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

4. Il commissario provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statuari, con facoltà di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie e per i pagamenti, avvalendosi anche delle società di cui al comma 3 dell'articolo 2; può inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle società ed enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

5. Il commissario può richiedere alle società ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 15 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria.

7. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

ARTICOLO 4.

1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4.000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate dal Ministro del tesoro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale.

2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta.

3. Il commissario ha facoltà di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonché alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

5. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrate nel gruppo, il commissario è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo che sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

ARTICOLO 5.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del

soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro può disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole società, la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente o delle società del gruppo, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.

ARTICOLO 6.

1. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1992.

SCÀLFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali

BARUCCI, Ministro del tesoro.

Visto, il Guardasigilli: *MARTELLI.*